

## 16 dicembre 2004, Porto Marghera: la sentenza d'appello

*... Vi trasmetto il dispositivo della sentenza emessa ieri dalla Corte d'Appello di Venezia.*

*Si tratta di un barlume di giustizia.*

*Le vittime, ovvero le parti civili costituite, per affermare i propri diritti dovranno intentare cause civili in relazione ai reati prescritti e non prescritti.*

*Circa le inaccettabili condizioni di lavoro (letteralmente mortali!) esistenti nel Polo chimico di Porto Marghera (Petrochimico e Montefibre), al di là degli evidenti limiti insiti nella sentenza per le numerose prescrizioni dei reati e per le attenuanti generiche concesse, essa fa emergere una significativa verità.*

*Infatti, nonostante l'intervenuta prescrizione, viene sancita l'esistenza del nesso di causalità fra l'esposizione lavorativa alle sostanze tossiche e cancerogene, in primis CVM/PVC, e l'insorgenza nei lavoratori della malattia di Raynaud, delle epatopatie, degli angiosarcomi del fegato, di altre neoplasie e di infortuni/malattie professionali; inoltre, la stessa evidenza l'omessa collocazione di impianti di aspirazione nonché l'avvenuto inquinamento delle acque della Laguna di Venezia per lo sversamento nella stessa degli scarichi idrici inquinati derivanti dagli impianti/processi del Petrochimico, il tutto in violazione del DPR 962/1973 (Legge speciale per Venezia).*

*Concesse le attenuanti generiche, gli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti, D'Arminio Monforte, sono condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, nonché al pagamento in solido delle spese processuali dei due gradi di giudizio.*

*Scorrendo, uno per uno, i nomi delle centinaia di operai, uomini in carne ed ossa, uccisi dal CVM al Petrochimico ed alla Montefibre di Porto Marghera, non si può ancora dire che sia stata fatta giustizia.*

*Non va comunque taciuto che questa sentenza cancella l'ignominia della sentenza di primo grado che aveva mandati assolti tutti gli imputati con l'aberrante affermazione: "il fatto non sussiste".*

*Non va neppure taciuto che quanto si è riusciti a far emergere in tema di nesso di causalità fra esposizioni lavorative negli impianti della filiera produttiva 1,2 - DCE/CVM/PVC del Polo chimico di Porto Marghera e le patologie neoplastiche e non neoplastiche causate ai lavoratori addetti (ferme le peculiarità che caratterizzano altre realtà produttive), potrebbe avere riflessi positivi nei processi penali aperti relativi alle malattie e morti operaie nonché all'inquinamento ambientale causati da altri impianti Petrochimici come, per esempio, quelli di Brindisi, Manfredonia, Ravenna, Ferrara, Mantova, Priolo, Porto Torres ed altri.*

*Da ultimo, ma non per importanza, desidero ringraziare pubblicamente il Pubblico Ministero, Dr. Felice Casson, per l'impegno civile profuso e per l'invalutabile lavoro giudiziario condotto ininterrottamente per oltre dieci anni.*

*Analogo ringraziamento va all'Avv. Luigi Scatturin che in modo disinteressato ha coordinato il Collegio di Difesa di Medicina Democratica, dei Sindacati ALLCA e CUB e delle altre Parti Civili associate, partecipando fattivamente a tutte le udienze del processo di primo e secondo grado con qualificati contributi professionali.*

*Ringrazio altresì tutti i Difensori e i Consulenti Tecnici delle suddette Parti Civili che hanno portato il loro prezioso e disinteressato contributo professionale.*

*Arrivederci ad una prossima riunione che verrà promossa a Milano per fare il consuntivo di questa storica esperienza umana, civile, culturale e giuridica.*

*A tutti Voi cari saluti*

Luigi Mara

N. 600/03 RG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA PENALE

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La 2° sezione della Corte di Appello di Venezia, riunita in Camera di Consiglio, all'odierna udienza nel procedimento penale a carico di Cefis Eugenio + 27, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Visti gli artt. 605, 531, 533, 535, 592, 538, 539, 541 c.p.p., 62 bis c.p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia in data 2/11/2001 appellata dal PM, dalle Parti Civili specificate in intestazione, e dall'imputato Cefis Eugenio,

dichiara non doversi procedere nei confronti di Cefis Eugenio e di Sebastiani Angelo in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per morte degli imputati medesimi;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Bartalini Emilio, Calvi Renato, Grandi Alberto, Gatti Pier Gior-

continua →

→ continua

gio e D'Armino Monforte Giovanni in ordine al reato di lesioni personali colpose consistite in malattia di Raynaud in danno di Donaggio Bruno per essere estinto per intervenuta prescrizione;

**dichiara** non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di lesioni personali colpose consistite in epatopatie in danno di Bartolomeo Ilario, Poppi Antonio, Salvi Andrea, Scarpa Giuseppe, Sicchiero Giorgio, nonché in danno di Brussolo Sergio, Granziera Enrico, Foffano Ferdinando, Leopardi Giannino, Pardo Giancarlo e Serena Rino, perché estinti per intervenuta prescrizione;

**esclude**, quanto ai reati di omicidio colposo per angiosarcoma epatico, le aggravanti di cui al 3° comma dell'art. 589 c.p., nn 1, 3, 5, 7, 8 e 11 c.p., nonché la continuazione ex art. 81 cpv c.p.,

**dichiara** non doversi procedere nei confronti degli imputati Bartalini, Grandi e Gatti in ordine al reato di cui all'art. 589, 1° e 2° co., c.p., ai danni di Simonetto Ennio, nonché nei confronti degli imputati medesimi e degli imputati Calvi e D'Arminio Monforte in ordine ai reati ex art. 589, 1° e 2° co., c.p. ai danni di Agnoletto Augusto, Zecchinato Gianfranco e Pistolato Primo, perché estinti tutti i reati stessi per intervenuta prescrizione;

**dichiara** non doversi procedere nei confronti degli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti e D'Arminio Monforte in ordine ai reati ex art. 589, 1° e 2° co., c.p., ai danni di Battaglia Giorgio, Fiorin Fiorenzo e Suffogrosso Guido, concesse prevalenti attenuanti generiche, perché estinti per prescrizione;

**dichiara** gli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti e D'Arminio Monforte, esclusa la cooperazione colposa ex art. 113 c.p. ed applicato l'art. 41 c.p., colpevoli del reato ex art. 589, 1° e 2° co., c.p., ai danni di Faggian Tullio, e, concesse prevalenti attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno;

**concede** agli imputati stessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

**condanna** i medesimi predetti imputati, nonché il responsabile civile Edison S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in solido, dei danni subiti dalle costituite parti civili prossimi congiunti di Faggian Tullio, da liquidar-

si in separata sede, assegnando intanto ai figli Faggian Stefano e Faggian Alessandro la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) ciascuno, ed ai fratelli e sorelle costituiti la somma di euro 8.000,00 (ottomila) ciascuno, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva ex lege;

**condanna** altresì in solido i predetti imputati ed il responsabile civile Edison S.p.A. alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza nel presente giudizio delle parti civili medesime, che liquida in complessivi euro 19.718,30 comprensivi di onorari, diritti, spese, accessori e IVA, come da relativa parcella;

**assolve** gli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti e D'Arminio Monforte dal reato di omissione dolosa di cautele da cui sono derivati infortuni ex art. 437, 1° e 2° co., c.p. per condotte tenute fino a tutto il 1973, perché il fatto non costituisce reato;

**dichiara** non doversi procedere nei confronti degli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti, D'Arminio Monforte, Lupo, Trapasso, Diaz, Morrione, Reichenbach, Gaiba, Fabbri, Presotto, Belloni e Gritti Bottacco, in ordine al reato di cui all'art. 437, 1° co., c.p., in relazione all'omessa collocazione di impianti di aspirazione, dal 1974 al 1980, perché estinto per prescrizione;

**dichiara** non doversi procedere nei confronti degli imputati Porta, Morrione, Reichenbach, Marzollo, Fabbri, Smai, Pisani, Zerbo, Trapasso, Grandi, Presotto, Palmieri, Burrai, Necci, Parillo e Patron in ordine alle contravvenzioni di cui al DPR 962/73 contestate nel secondo capo d'imputazione, perché estinte per intervenuta prescrizione;

**condanna** gli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti e D'Arminio Monforte al pagamento in solido delle spese processuali dei due gradi del giudizio;

**conferma** nel resto l'impugnata sentenza;

visto l'art. 544 c.p.p.,

fissa in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Venezia, 15 dicembre 2004.

*Il Presidente  
Francesco Aliprandi*